



Decreto federale che introduce il diritto di voto e di elezione a partire dai 16 anni d'età

Progetto preliminare

vom ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del [...]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [...]²,

decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 136 cpv. 1

¹ I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.

Art. 143

È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto e abbia compiuto il diciottesimo anno d'età.

II

¹ Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

1 FF 2021 ...
2 FF 2021 ...
3 RS 101

Minoranza (Marchesi, Bircher, Buffat, Glarner, Page, Ruch, Rutz Gregor, Steinemann)

Non entrare in materia